

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI DECRETO PER LA
QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA
DIRIGENZA ANNO 2020

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In applicazione della legge 56/2014 (legge Delrio), con la quale è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle Amministrazioni provinciali, con l.r. 22/2015, la Regione Toscana a far data dal 01.01.2016 ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni.

Con decorrenza 01.01.2016 sono state inquadrare nei ruoli regionali, ai sensi della l.r. 22/2015, n. 24 unità di personale con qualifica dirigenziale.

In base a quanto previsto dall'art. 9 commi 6 e 7 della citata l.r. 22/2015, a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.

Tali risorse, quantificate con l.r. 70/2015 (all. D e D bis), sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.

La legge 205/2017, art. 1, comma 800, ha disposto che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”*

L'art. 9, comma 10 bis, della l.r. 22/2015 ha disposto che a decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

In data 04.05.2019 è stato pubblicato il DPCM 08.03.2019 *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* con il quale sono stati definiti i parametri previsti dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017. In particolare, dalla lettura del testo si evince il rispetto dal parte della Regione Toscana dei parametri di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 necessari per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017.

A decorrere dal 2018, pertanto, le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente della Regione Toscana, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 66 del 17.12.2018 *“Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2018.”* sono state accorpate, superando l’articolazione in partizioni secondo l’ente di provenienza del personale trasferito in applicazione della l.r. 22/2015, ha caratterizzato gli anni 2016-2017.

Con decisione n. 34 del 25.06.2019, la Giunta regionale ha impartito indirizzi per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, autorizzando l’incremento nella misura massima consentita, pari all’intero differenziale rilevato con riferimento al personale trasferito al netto del personale a tempo indeterminato cessato, inteso quest’ultimo come variazione riscontrata tra personale in servizio al 01.01.2016 e al 01.01.2017, tra il valore pro capite del salario accessorio anno 2016 dei dipendenti in forza all’ente prima dell’applicazione della l.r. 22/2015 e il corrispondente valore pro capite del personale trasferito presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015.

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all’art. 33, comma 1: è stabilito che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare*

gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

L'Amministrazione, in sede di prima applicazione, aveva ritenuto opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 del d.l. 34/2019 veniva rinviata alla sede consuntiva di quantificazione del fondo 2020, per poter disporre dei dati definitivi relativi alla consistenza del personale in servizio nell'anno 2020 e approntare la metodologia di calcolo illustrata nella nota della Ragioneria Generale dello Stato.

In sede consuntiva pertanto, si dà applicazione al disposto di cui all'art. 33 del citato d.l. 34/2019.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede consuntiva per l'anno 2020 in € **8.400.336** A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € **12.967.730** e sono così formate:

- A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998);
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
TOTALE		€ 1.533.220

Tabella 1

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **6.135.050**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7:** con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell'Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET):** in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all'Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L'art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l'intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell'Agenzia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;

- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6:** tale norma prevede l'incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell'anno 2020 ammontano a € **197.302**, e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f):** tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L'importo conteggiato per l'anno 2020 (€ **207.230**) è immutato rispetto all'anno precedente;
- 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Per l'anno 2020 tali risorse sono quantificate in € **1.255.343**. L'importo è formato dalle risorse già inserite nel fondo dell'anno 2019, pari a € 1.254.137, cui si somma l'ulteriore importo di € 1.206, corrispondente ai ratei relativi alle cessazioni dell'anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
- 6) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l'importo di € **2.525.814** è da mettere in relazione all'applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
- 7) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** La norma consente all'Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € **322.523**, importo immutato rispetto all'anno precedente;
- 8) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2019 sono inserite risorse per un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;

Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9, comma 6, l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	
Amministrazione	Importo
Provincia di Arezzo	57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091
Provincia di Grosseto	102.732
Provincia di Livorno	247.109
Provincia di Lucca	224.899
Provincia di Massa	39.149
Provincia di Pisa	83.945
Provincia di Prato	57.858
Provincia di Siena	40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703
Unione comuni Garfagnana	43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092
TOTALE	1.086.856

Tabella 2

9) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:

- a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015-2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;
- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015¹.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	

¹ Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrati a norma della l.r. 22/2016.

Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	-	15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783						

Tabella 3

Nella tabella seguente sono riepilogate le risorse costituenti gli “altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità”:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 – quantificazione consuntiva Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Totale complessivo	6.135.050

Tabella 4

Sezione II – risorse variabili

Alimentano il fondo dell’anno 2020 le risorse corrispondenti ai compensi maturati nel corso del 2020 per incarichi conferiti ai dirigenti dall’Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa (CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett. i) per un importo pari a € 10.662; di questi, una quota pari a € 1.066 affluisce al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell’anno 2020 ammontano a € **4.578.056** e sono interamente riferite alle risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2020 – quantificazione consuntiva		
Descrizione		Importo
decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.474.553
Totale complessivo		-4.578.056

Tabella 5

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;
- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 8.014.561 al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:
 - a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
 - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste

variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;

- ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;
Sulla base di tali indicazioni:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018”* con l'aggiunta delle risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (€ 176.877):

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Descrizione	fondo risorse decentrate
limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	8.014.561
di cui risorse art. 1 del CCNL 12.02.2002 (dest.tabellare)	-438.739
Totale	7.575.822
Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017	
art. 67, c.2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1, comma 800, L. 205/2017)	198.236
CCNL 2016-2018, art, 56, c.1 (1,53% m.s. 2015)	176.877
TOTALE	7.950.935

Tabella 6

- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 103 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e in posizione di comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altre amministrazioni, il personale che a tale data fruiva di aspettative di durata non inferiore all'anno, il personale in novazione;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 77.194:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Risorse per il trattamento economico accessorio	7.950.935 €
personale al 31.12.2018	103
valore medio trattamento accessorio anno 2018	77.194

Tabella 7

- ai fini dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 assommano a 87 unità; in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, con eccezione del personale in aspettativa di durata non inferiore all'anno, del personale in novazione del rapporto di lavoro e del personale in comando presso altra amministrazione; a fronte, il personale che accede alle risorse per il trattamento economico accessorio dell'anno 2020, calcolato come sopra specificato, sulla base dei cedolini stipendiali erogati è pari 80,98 unità; nel conteggio sono state escluse le unità in aspettativa, le unità in comando presso altra amministrazione, le unità in novazione del rapporto di lavoro e le unità in servizio a tempo indeterminato che al 31.12.2018 risultavano essere in servizio a tempo determinato o in posizione di comando;

Pertanto, per l'anno 2020 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Le risorse dell'anno 2020 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 9.489.114 risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € 1.474.553.

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 - quantificazione consuntiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343

Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	- 1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	- 1.238.129
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
totale risorse fisse	9.489.114

Tabella 8

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2020.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
Natura	Anno 2019 (CONSUNTIVO)	Anno 2020 (CONSUNTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	12.789.647	12.967.730	178.083
risorse variabili	14.144	10662	-3.482
decurtazioni del fondo	-4.576.850	-4.578.056	-1.206
Totale complessivo	8.226.941	8.400.336	173.395

Tabella 9

Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell'anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse per l'anno 2020 ammontano a € 1.406.351.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2019-2020:

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
descrizione	anno 2019 (consuntivo)	anno 2020 (consuntivo)	Variazione
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
RISORSE CONSOLIDATE			
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460	5.299.460	0
INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL			
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848	167.848	0
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604	331.604	0
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481	333.481	0
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939	321.939	0
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471	201.471	0
CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1		176.877	176.877

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230	207.230	0
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.254.137	1.255.343	1.206
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523	322.523	0
CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 6	197.302	197.302	0
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900	125.900	0
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846	215.846	0
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236	198.236	0
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814	2.525.814	0
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856	1.086.856	0

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	12.789.647	12.967.730	178.083
---	-------------------	-------------------	----------------

RISORSE VARIABILI**RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015**

CCNL 23/12/1999 art.26,comma 2	0	0	0
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0	0	0
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate)	0	0	0

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015

CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e) (compensi progettazione d.lgs. 163/06)	0	0	0
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente)	0	0	0
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.i)	14.144	10662	-3.482
Somme non utilizzate - anno precedente	0	0	0

Totale risorse variabili	14.144	10.662	-3.482
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

DECURTAZIONI DEL FONDO**DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa**

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129	-1.238.129	0
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374	-1.865.374	0
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0	0	0
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.473.347	-1.474.553	-1.206
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	0	0

DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile

decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0	0	0
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	0	0

Totale decurtazioni del fondo	-4.576.850	-4.578.056	-1.206
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Totale risorse per la contrattazione integrativa	8.226.941	8.400.336	173.395
---	------------------	------------------	----------------

Tabella 10

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d’anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II –Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all’utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2019:

Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2019				
Istituto	valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739	-	-
Retribuzione di posizione	4.548.306	4.548.306	-	-
Retribuzione di risultato:				
- risorse destinate a retribuzione di risultato	2.002.435	1.777.640	224.795	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata ai dirigenti incaricati	12.730	12.730	-	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata a tutti i dirigenti	1.414	1.414	-	-
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	1.223.317	1.223.317	-	-
TOTALE	8.226.941	8.002.146	224.795	-

Tabella 11

(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell’art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 19.121. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un’economia di bilancio per l’Amministrazione.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 ammonta a complessivi € 8.400.336 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione per € 2.846.024,46 per un totale di € 11.246.360,46 al lordo oneri.

Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2001 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell’anno 2020 da corrispondere nel 2021, trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e nel bilancio finanziario gestionale 2021/2023:

Copertura finanziaria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 - quantificazione consuntiva				
anno	capitolo	Tipo stanziamento	impegno	importo
2020	71300	PURO	472	139.866,80
2020	71306	PURO	480	33.288,30
2020	71306	PURO	483	4.028,16
2020	71309	PURO	495	11.888,68
2020	71301	PURO	473	214.924,78
2020	71307	PURO	486	51.152,10
2020	71307	PURO	489	6.189,83
2020	71310	PURO	497	18.268,61
2020	71355	PURO	552	90.836,56
2020	71355	PURO	553	194.797,61
2020	71430	PURO	644	21.619,10
2020	71430	PURO	645	46.361,83
2020	71430	PURO	649	2.616,09
2020	71430	PURO	650	5.610,17
2020	71469	PURO	778	7.721,11
2020	71469	PURO	779	16.557,80
2020	71302	PURO	474	42.443,94
2020	71308	PURO	491	10.101,66
2020	71308	PURO	492	1.222,39
2020	71311	PURO	498	3.607,73
2020	71356	PURO	554	127.331,82
2020	71356	PURO	555	42.443,94
2020	71431	PURO	657	30.304,97
2020	71431	PURO	658	10.785,01
2020	71431	PURO	662	3.667,16
2020	71431	PURO	663	1.222,39
2020	71470	PURO	781	10.823,20
2020	71470	PURO	782	3.607,73
2020	71357	PURO	556	42.443,94
2020	71432	PURO	665	10.101,66

2020	71432	PURO	668	1.222,39
2020	71471	PURO	784	3.607,73
2020	71358	PURO	557	36.817,00
2020	71433	PURO	669	8.762,45
2020	71433	PURO	671	1.060,33
2020	71472	PURO	785	3.129,45
2020	71359	PURO	558	93.187,88
2020	71359	PURO	974	42.443,94
2020	71434	PURO	673	22.178,72
2020	71434	PURO	968	10.785,01
2020	71434	PURO	676	2.683,81
2020	71434	PURO	970	1.222,39
2020	71473	PURO	787	7.920,97
2020	71473	PURO	972	3.607,73
2020	13104	PURO	160	83.226,07
2020	13109	PURO	162	19.807,80
2020	13109	PURO	164	2.396,91
2020	13112	PURO	166	7.074,22
2020	71021	PURO	422	136.410,87
2020	71021	PURO	423	40.164,00
2020	71021	PURO	5899	4.798,06
2020	71893	PURO	105	438.739,00
2020	71110	PURO	428	138.027,61
2020	71110	PURO	429	10.205,67
2020	71110	PURO	432	16.564,32
2020	71110	PURO	433	1.156,72
2020	71116	PURO	436	49.295,57
2020	71116	PURO	437	3.413,94
2021	13104	CRONOPROGRAMMA	11646	287.649,94
2021	13109	CRONOPROGRAMMA	11647	68.460,69
2021	13112	CRONOPROGRAMMA	11648	24.450,24
2021	71021	CRONOPROGRAMMA	11660	105.000,00
2021	71021	CRONOPROGRAMMA	11736	3.351.479,45
2021	71021	CRONOPROGRAMMA	11737	203.210,42
2021	71110	CRONOPROGRAMMA	11203	48.364,08
2021	71110	CRONOPROGRAMMA	11665	26.680,50
2021	71110	CRONOPROGRAMMA	11738	797.652,11
2021	71116	CRONOPROGRAMMA	11216	17.272,89
2021	71116	CRONOPROGRAMMA	11666	8.925,00
2021	71116	CRONOPROGRAMMA	11739	284.875,75
2020	71360	PURO	559	111.536,45
2020	71435	PURO	679	26.545,68
2020	71435	PURO	683	3.212,25
2020	71474	PURO	790	9.480,60
2020	71920	PURO	856	9.527,39
2020	71920	PURO	857	1.152,89
2020	71982	PURO	927	40.031,03
2020	72013	PURO	947	3.402,64

2020	71913	PURO	845	9.559,03
2020	71913	PURO	850	1.156,72
2020	71914	PURO	852	3.413,94
2020	71915	PURO	853	40.164,00
2020	71361	PURO	560	31.948,68
2020	71436	PURO	684	7.603,79
2020	71436	PURO	685	920,12
2020	71475	PURO	791	2.715,64
2020	71363	PURO	561	86.466,48
2020	71438	PURO	686	20.579,02
2020	71438	PURO	687	2.490,23
2020	71477	PURO	792	7.349,65
2020	71365	PURO	562	80.328,00
2020	71440	PURO	689	19.118,06
2020	71440	PURO	692	2.313,45
2020	71479	PURO	794	6.827,88
2020	71366	PURO	563	4.185,36
2020	71441	PURO	693	996,12
2020	71441	PURO	694	120,54
2020	71480	PURO	795	355,76
2020	71367	PURO	564	185.209,92
2020	71367	PURO	565	392.168,40
2020	71442	PURO	695	44.079,96
2020	71442	PURO	697	93.336,08
2020	71442	PURO	700	5.334,05
2020	71442	PURO	701	11.294,45
2020	71481	PURO	796	15.742,84
2020	71481	PURO	797	33.334,31
2020	71921	PURO	858	10.172,81
2020	71921	PURO	861	639,34
2020	71983	PURO	928	40.164,00
2020	72014	PURO	948	3.413,94
2020	71368	PURO	566	46.604,11
2020	71443	PURO	703	11.091,78
2020	71443	PURO	707	1.342,20
2020	71482	PURO	800	3.961,35
2020	71370	PURO	567	87.265,65
2020	72073	PURO	6419	34.092,70
2020	71444	PURO	708	8.114,06
2020	71444	PURO	711	981,87
2020	71483	PURO	801	2.897,88
2020	71446	PURO	715	20.769,22
2020	71446	PURO	717	2.513,25
2020	71485	PURO	804	7.417,58
2020	71372	PURO	568	167.664,11
2020	71372	PURO	569	46.302,48
2020	71448	PURO	721	39.904,06
2020	71448	PURO	722	11.019,99

2020	71448	PURO	724	4.828,73
2020	71448	PURO	725	1.333,51
2020	71487	PURO	807	14.251,45
2020	71487	PURO	808	3.935,71
2020	71374	PURO	570	80.328,00
2020	71451	PURO	726	19.118,06
2020	71451	PURO	727	2.313,45
2020	71490	PURO	809	6.827,88
2020	71375	PURO	571	1.628,18
2020	71452	PURO	729	387,51
2020	71452	PURO	732	46,89
2020	71491	PURO	811	138,40
2020	71377	PURO	572	92.604,96
2020	71454	PURO	734	22.039,98
2020	71454	PURO	737	2.667,02
2020	71493	PURO	813	7.871,42
2020	71378	PURO	975	46.302,48
2020	71455	PURO	969	11.019,99
2020	71455	PURO	971	1.333,51
2020	71494	PURO	973	3.935,71
2020	71379	PURO	573	46.302,48
2020	71456	PURO	741	11.019,99
2020	71456	PURO	743	1.333,51
2020	71495	PURO	815	3.935,71
2020	71380	PURO	574	46.302,48
2020	71457	PURO	744	11.019,99
2020	71457	PURO	746	1.333,51
2020	71496	PURO	816	3.935,71
2020	71381	PURO	575	46.302,48
2020	71458	PURO	747	11.019,99
2020	71458	PURO	748	1.333,51
2020	71497	PURO	817	3.935,71
2020	71924	PURO	867	29.080,53
2020	71924	PURO	868	11.019,99
2020	71924	PURO	870	3.518,99
2020	71924	PURO	871	1.333,51
2020	71985	PURO	929	122.187,10
2020	71985	PURO	930	46.302,48
2020	72017	PURO	952	10.385,90
2020	72017	PURO	953	3.935,71
2020	71383	PURO	576	46.302,48
2020	71460	PURO	751	11.019,99
2020	71460	PURO	752	1.333,51
2020	71499	PURO	819	3.935,71
2020	71384	PURO	577	271.096,07
2020	71384	PURO	578	206.958,48
2020	71461	PURO	753	64.520,86
2020	71461	PURO	754	49.256,12

2020	71461	PURO	757	7.807,57
2020	71461	PURO	758	5.960,40
2020	71500	PURO	820	23.043,17
2020	71500	PURO	821	17.591,47
2020	71925	PURO	873	11.019,99
2020	71925	PURO	876	1.333,51
2020	72018	PURO	955	3.935,71
2020	72049	PURO	966	46.302,48
2020	71385	PURO	581	46.302,48
2020	71462	PURO	760	11.019,99
2020	71462	PURO	763	1.333,51
2020	71501	PURO	823	3.935,71
2020	71387	PURO	582	92.604,96
2020	71465	PURO	765	22.039,98
2020	71465	PURO	768	2.667,02
2020	71504	PURO	825	7.871,42
2020	71388	PURO	583	50.161,02
2020	71466	PURO	770	12.745,92
2020	71466	PURO	772	1.444,64
2020	71505	PURO	827	4.263,69

			Totale	11.246.360,46
--	--	--	---------------	----------------------

Tabella 12